ALLEGATOB alla Dgr n. 1660 del 19 novembre 2015

SCHEMA DI

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO
E
L'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del ……., nella sua qualità di Direttore della Sezione promozione turistica integrata a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del _____, n._____;

E

L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, via Nicolò Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona di …….., nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che all'AVEPA può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni;
- l'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale" il legislatore regionale ha previsto la concessione di un contributo per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione economica del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformi ai sistemi di qualità comunitari o ai sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri; e ciò al fine di promuoverne il consumo e ampliare la base di utilizzatori finali dei prodotti alimentati del Veneto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il presente atto ha per oggetto la definizione delle modalità di affidamento ad AVEPA della gestione dei procedimenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale n. 6/2015 relativa alla concessione di aiuti regionali per la promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie di qualità, mediante:

- la ricezione delle domande di aiuto da parte dei soggetti aventi titolo;
- l'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità, la valutazione delle attività e la verifica della spesa ammissibile al sostegno finanziario;
- la gestione delle istanze ammesse al beneficio in ordine alle attività svolte, alla concessione di anticipazioni sulle spese sostenute, alla verifica finale delle spese sostenute dai soggetti beneficiari e alla liquidazione delle relative somme a contributo;
- il monitoraggio tecnico e finanziario delle attività delle istanze ammesse a beneficio;

- il costante collegamento con il Dipartimento Turismo e la Sezione promozione turistica integrata sullo stato di avanzamento dei progetti, sull'andamento dei progetti di promozione e valorizzazione dei soggetti beneficiari, sulla verifica delle attività svolte e del materiale promozionale prodotto dai singoli beneficiari.

2. Relativamente alle funzioni amministrative di cui al comma precedente, la Giunta regionale esercita le attività di programmazione e di definizione dei criteri di gestione degli interventi, mentre AVEPA definisce le disposizioni attuative necessarie, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, nonché della normativa regionale.

3. Su coordinamento delle competenti strutture regionali, AVEPA mette a disposizione il supporto tecnico ed i dati, in suo possesso, necessari per la programmazione e per il monitoraggio delle singole attività e dell'iniziativa regionale.

4. La Regione e l'AVEPA garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

5. AVEPA è responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti affidati. AVEPA provvede altresì a fornire alla Regione tutti i dati utili a garantire la corretta gestione dei procedimenti di competenza e per le azioni di controllo, monitoraggio, valutazione e programmazione, nonché, per i medesimi motivi, le risultanze dei procedimenti amministrativi sotto forma di relazioni e di report a cadenza semestrale e la relazione finale.

Articolo 2
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. L'affidamento della gestione delle funzioni, tecniche, amministrative e finanziarie sono realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l'affidamento della gestione delle funzioni ha effetto a decorrere dal giorno della sottoscrizione della presente convenzione e fino alla conclusione delle procedure e alla presentazione della relazione finale;
- ATTIVITA' DI VIGILANZA: il Direttore della Sezione competente per materia assicurerà la vigilanza sulla gestione delle attività affidate ad AVEPA con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.

Articolo 3
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

1. AVEPA e la Regione si impegnano reciprocamente e rispettivamente:

a) AVEPA:

- a svolgere correttamente le attività affidate con la presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile;
- ad assicurare ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
- a garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione e ai soggetti dalla stessa autorizzati;
- a custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini ordinariamente previsti dalla normativa regionale;
- a riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;

b) La Regione:

- ad assicurare le risorse finanziarie necessari per il regolare e pronto finanziamento delle istanze presentate dai soggetti beneficiari nei termini stabiliti dal bando di selezione delle istanze;
- a fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 4
RISORSE FINANZIARIE

1. Complessivamente l'intervento finanziario regionale messo a disposizione di AVEPA per la realizzazione delle iniziative di finanziamento dei progetti di promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie è quantificato in € 500.000,00.

2. Il Direttore della Sezione promozione turistica integrata con proprio atto provvederà all'impegno di spesa e alla liquidazione ad AVEPA dell'importo sopra riportato successivamente all'avvenuta sottoscrizione del presente atto.

3. A conclusione delle iniziative AVEPA è tenuta a produrre la seguente documentazione:

- una dettagliata relazione delle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- elenco delle istanze finanziate e delle iniziative realizzate dai singoli beneficiari.

4. Qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato a consuntivo, AVEPA provvederà a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 5
CORRISPETTIVI

Avepa e Regione convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 6
DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE E REVOCA

1. La presente convenzione è operativa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa conclusione dei procedimenti amministrativi e di finanziamento dei progetti, e quindi presumibilmente fino al 31 dicembre 2017.

2. Il presente rapporto è da ritenersi risolto, previa contestazione scritta, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini: a) ripetute e gravi violazioni di legge; b) grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti; c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione.

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.

4. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

5. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con almeno tre mesi di preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Allo scopo di garantire la continuità della prestazione, AVEPA è comunque tenuta a mantenere la gestione dei procedimenti in essere fino alla presa in carico della gestione degli stessi da parte della Regione.

Articolo 7
ARBITRATO

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno da AVEPA, uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del c.p.c..
2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione secondo le norme dell'art. 816 e seguenti del c.p.c..

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. La presente Convenzione, composta di 7 articoli scritti su 4 facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, comma 2 parte seconda della tariffa.

3. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012.

4. L'imposta di bollo viene assolta dall'Avepa in modo virtuale (art. 15 del d.lgs 642/1972) come da autorizzazione prot. 29991 del 14 marzo 2013 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione - Provinciale di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Venezia, ……..

PER LA REGIONE _____

PER L'AVEPA _____